

BOZZE DI STAMPA

19 novembre 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(886)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

**D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA,
STEFANO**

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Adempimento collaborativo)

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è esteso a tutti i soggetti residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia, che presentino istanza di adesione ad un apposito Progetto pilota di regime di Adempimento Collaborativo.

2. Il contribuente che aderisce al regime di cui al comma 1, deve dotarsi, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative

più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del proprio rischio fiscale.

3. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate e i contribuenti il rispetto degli impegni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

4. L'adesione al regime di cui al comma 1, è finalizzata a favorire l'interlocuzione costante e preventiva tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate volto a definire in anticipo, sulla base di elementi di fatto, l'obbligazione tributaria in capo al contribuente, la comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare deviazioni nel percorso di adempimento dell'obbligazione fiscale preventivata e dei rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, e la possibilità dell'anticipazione dei controlli.

5. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo. Per i rischi di natura fiscale: comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

6. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo di cui al presente articolo e le ulteriori misure di semplificazione degli adempimenti fiscali in favore dei contribuenti che vi aderiscono».

01.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimborso fiscale in favore dei contribuenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso"

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di

cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».

1.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

1.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Tassazione dei redditi da capitale*). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

Art. 2. - (*Aliquota Ires*). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in cor-

so alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento".

Art. 3. - (*Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare*).

- 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" sono soppresse.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. - (*Abrogazione di sussidi ambientalmente dannosi*). - 1. Al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

3. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. - (*Utilizzo delle maggiori entrate e dei maggiori risparmi*). - 1. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni in materia di equità fiscale e di tassazione ambientalmente dannosa».

1.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi*). - 1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

1.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, dopo le parole: «Il contribuente» inserire le seguenti: «che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,».

1.5

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Il contribuente può definire» inserire le seguenti: «, anche parzialmente,».

Conseguentemente,

a) *al comma 5, le parole: «nelle dichiarazioni presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui al comma 1»;*

b) *al comma 8, dopo le parole: «constatate» sono inserite le seguenti: «oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1».*

1.6

BOTTICI, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».

1.8

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».

1.7

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

1.9

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «integrale» con le seguenti: «anche parziale».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

1.10

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «consegnati entro il 31 dicembre 2018».

1.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «consegnati» con la seguente: «notificati».

1.12

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero».

1.14

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «compresa quella afferente ai diritti doganali nonché

di tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo».

1.15

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «imposta sul valore aggiunto», aggiungere le seguenti: «, nonché le imposte d'atto».

1.16

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo».

1.17

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La definizione integrale di cui al comma 1 è preclusa qualora, anche alternativamente:

a) i redditi o le imposte indicati nella dichiarazione di regolarizzazione sono superiori alla metà del capitale sociale se società ovvero superiori alla media dei redditi dichiarati nel triennio precedente agli anni interessati dall'accertamento se persone fisiche e imprese individuali;

b) il contribuente è stato già oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;

c) il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

d) il contribuente è stato oggetto di accertamento per violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE».

1.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È consentita inoltre la definizione della parte fiscale delle violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate non abbia già notificato un avviso di accertamento oppure avviato un procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

1.19

DE BERTOLDI

Sopprimere il comma 3.

1.20

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le perdite di cui al periodo precedente, non utilizzate a scomputo, potranno essere riportate ai sensi dell'articolo 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

1.21

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 4, sostituire le parole: «redditi di partecipazione» *con le seguenti:* «redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza».

1.22

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi, entro il 31 maggio 2019».

1.23

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 5, dopo le parole: «devono essere versate» aggiungere le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.26

BOTTICI, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, PUGLIA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata»;*
 - b) *aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «o di almeno la metà delle rate previste in caso di pagamento rateale».*
-

1.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 7, sopprimere le parole: «o della prima rata» e da «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8» fino a «a pari importo».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole: «o della prima rata» e da «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8» fino a «a pari importo».

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo». Al medesimo articolo, sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 14 sopprimere le seguenti parole: «dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento».

All'articolo 9, comma 3, lettera b), sopprimere le parole da «il versamento può essere ripartito» fino a «settembre 2019» e le parole «o della prima rata».

1.25

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 7, sostituire le parole: «o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5» con le seguenti: «entro i termini di cui ai commi 2 e 5 o, in

caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma».

1.27

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 7, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate trimestrali accordate».

1.29

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «ultima».

1.30

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

1.31

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

1.32

DE BERTOLDI

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima rata sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «commi 2,3,4», con le seguenti: «commi 3 e 4».

1.33

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 8, dopo le parole: «In caso di mancato perfezionamento» inserire le seguenti: «o di mancato versamento di una delle rate di cui al comma 7».

1.34

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 8:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «il competente ufficio procede» inserire le seguenti: «, nel maggior termine di 7 mesi,»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «I termini per la adesione e la definizione dei processi verbali di constatazione di cui al precedente comma 1 sono sospesi fino al 31 maggio 2019, termine per la dichiarazione di cui al comma 2. Inoltre sino al termine del 31 maggio 2019 è inibita la possibilità di emettere avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione e di irrogazione sanzioni».*

1.35

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Sopprimere il comma 9.

1.36

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 9.

1.37

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 9, sostituire le parole: «con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «con riferimento ai periodi d'imposta fino a quelli in corso al 31 dicembre 2015».

1.39

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Qualora nei due anni successivi al 31 maggio 2019, in caso di versamento in unica soluzione, ovvero entro il periodo stabilito per la rateizzazione di cui al comma 7, nei confronti del contribuente venissero accertati ulteriori redditi non dichiarati e non esposti nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018, la definizione integrale di cui al comma 1 è annullata».

1.40

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle Commissioni parlamentari permanenti.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

PERILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 14, comma 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dapprima dal decreto-legge n. 223 del 2006 e, successivamente, dal decreto-legge n. 248 del 2006, prevede che nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento,

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione degli esiti e delle procedure di accertamento di cui all'articolo 14, comma 4, citato, garantendone il monitoraggio,

al fine di valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per quanto di competenza, volte a:

a) rendere maggiormente efficaci le disposizioni in premessa ed implementare l'effettivo recupero delle somme non versate;

b) assicurare l'opportuno coordinamento con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) perfezionare le metodologie investigative in materia di contrasto all'accumulo di ricchezze di origine illecita.

G1.200

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.S. 886),

Premesso che,

nel corso delle audizioni e del dibattito in 6^a Commissione Finanze e Tesoro sono emerse numerose e preoccupanti perplessità sul merito del provvedimento e in particolare sull'impatto reale delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 9 sull'efficienza e l'efficacia del nostro sistema tributario e sugli effetti di tenuta dei conti pubblici nel corso dei prossimi anni;

la prima perplessità riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario che il decreto esame mette di fatto in discussione. Le diverse misure di definizione agevolata e di condono minano nelle fondamenta la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini in ragione delle forti agevolazioni riconosciute in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, depotenziando di fatto l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso degli ultimi anni;

la seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla palese violazione di alcune misure di definizione dei principi contenuti negli articoli 3 e 53 della nostra Carta costituzionale, in tema di uguaglianza e pari dignità dei cittadini e di progressività del sistema tributario. Fra queste, in particolare, l'articolo 9, introduce una nuova imposta ridotta che sostituisce "ora per allora" quella che non è stata pagata. L'effetto che scaturisce da tali disposizioni è quello di una penalizzazione dei cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, che hanno pagato per intero le imposte dovute, e di un generoso premio, del tutto ingiustificato, per chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto, con maggiori vantaggi per coloro che si collocano nelle più alte fasce di reddito;

la terza perplessità scaturisce dalle misure di agevolazione che recano un palese danno a carico del bilancio pubblico, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica. In sostanza le nuove norme sulla definizione agevolata, che in alcuni casi ripropongono norme già vigenti che hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario nei prossimi anni;

la quarta perplessità, infine, riguarda le misure di definizione di stralcio dei debiti che in buona parte vanno ad incidere gravemente ed in modo inatteso sui bilanci degli enti territoriali, andando per tale via a ledere il principio di autonomia degli enti locali;

nel provvedimento in discussione non sono contenute specifiche analisi d'impatto sulle singole norme come previsto dalla vigente normativa;

a fronte delle suddette criticità emerge la necessità di un'adeguata valutazione d'impatto delle misure contenute negli articoli da 1 a 9 del decreto legge in esame, con particolare riguardo alla tenuta del nostro sistema tributario e dei conti pubblici. Si tratta di valutazioni indispensabili che non si riescono ad evincere né dalla Relazione descrittiva dei contenuti né dalla relazione tecnica allegata al provvedimento;

impegna il governo

a fornire al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un rapporto di valutazione d'impatto sulle singole misure contenute nel provvedimento in esame, con particolare riguardo:

a) all'impatto delle misure sugli articoli da 1 a 9, sulla tenuta, sulla credibilità e sull'efficacia del nostro sistema tributario e, in particolare, sugli effetti delle misure sugli istituti vigenti di definizione, dialogo e adempimento collaborativo tra amministrazione finanziaria e contribuenti;

b) alla valutazione degli effetti che scaturiscono, caso per caso, da tali disposizioni in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti che aderiscono alle diverse definizioni agevolate e alle conseguenti penalizzazioni a carico dei contribuenti che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie;

c) alla valutazione complessiva degli effetti delle suddette disposizioni sulle entrate del bilancio pubblico nel corso dei prossimi anni e sui bilanci degli enti territoriali.

EMENDAMENTI

1.0.1

BUCCARELLA, MARTELLI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

All'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo la parola: "riduzione" inserire le seguenti: ", parametrata all'effettiva imposta evasa,"».

Art. 2

2.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

2.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità».

2.3

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 31 dicembre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 31 maggio 2019».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.4

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Al comma 1, dopo la parola: «accertamento» inserire le seguenti: «, le comunicazioni di irregolarità».

2.5

TRENTACOSTE, PUGLIA, BOTTICI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero» inserire le seguenti: «nonché le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.6

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero», inserire le seguenti: «, le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate siano esse già contestate o non a mezzo di avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

2.7

DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero», inserire le seguenti: «, gli avvisi bonari irregolari; gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».*

2.8

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo, le parole: «gli atti di recupero», inserire le seguenti: «, gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso,».

2.9

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «gli atti di recupero» inserire le seguenti: «e gli atti impositivi».

2.10

CONZATTI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.11

BOTTICI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI,
PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;*

e) *al comma 3, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».*

2.12

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, GALLONE,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «non impugnati e ancora impugnabili» con le seguenti: «non impugnati o non ancora impugnabili».

2.13

MALLEGNI, GALLONE, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «e ancora impugnabili» inserire le seguenti: «o per i quali si è già iniziato a versare le rate predisposte».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.14

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «e ancora impugnabili alla stessa data», inserire le seguenti: «nonché gli avvisi di irrogazione sanzioni notificati».

2.15

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere definiti» inserire le seguenti: «, anche parzialmente,».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'elenco 1.

2.17

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «entro il 20 dicembre 2018»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «entro il 20 dicembre 2018».*

2.16

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la sospensione dei termini di 60 giorni».

2.18

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La definizione di cui al comma 1 è preclusa qualora:

a) *le imposte oggetto di definizione sono superiori alla metà del capitale sociale della società ovvero superiori alla media dei redditi dichiarati nel triennio precedente agli anni interessati dall'accertamento per le persone fisiche e le società imprese individuali;*

b) il contribuente è stato già oggetto di procedimenti fiscali di accertamento definiti, ancorché con precedenti condonati;

c) il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

d) il contribuente è stato oggetto di accertamento per violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE;

e) il contribuente risulta aver aderito in precedenza all'istituto della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167».

2.19

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente agli atti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2019».

2.20

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *e)*, e 11, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 dicembre 2018, possono essere definiti con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 31 maggio 2019».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.21 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Gli effetti dell'invio al contraddittorio sono sospesi di 60 giorni».

2.22

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di contestazione di sole sanzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto, possono essere perfezionati ai sensi del comma precedente, senza il pagamento di sanzioni ed interessi».

2.24

BOTTICI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI,
PUGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inclusi quelli già in corso di definizione, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento degli importi dovuti avviene entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.26 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori».

2.25

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro il 31 dicembre 2018 possono essere perfezionati entro il 31 maggio 2019, con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori».

2.27

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 3, sostituire le parole: «sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'elenco.

2.29

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 3 sostituire le parole: «con il pagamento entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente» con le seguenti: «con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente».

2.30

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «delle sole imposte» con le seguenti: «delle sole imposte ancora dovute».

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.31

MALLEGNI, GALLONE, DAL MAS

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco.

2.32

BOTTICI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI,
PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto somme che, alla medesima data, non sono state affidate all'agente della riscossione, possono essere definiti con il pagamento di quanto complessivamente dovuto per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.33

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, già perfezionati con il versamento della prima rata, per i quali il termine di rateazione non sia ancora concluso è prevista la possibilità di beneficiare del differimento del versamento delle sole imposte delle restanti somme secondo le modalità previste dal precedente comma 3, addivenendo ad una nuova definizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»

All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

2.36

BOTTICI, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA,
PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata»;*

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «o di almeno la metà delle rate previste in caso di pagamento rateale».*

2.34

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 4, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o dell'ultima rata».

2.37

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 4, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate trimestrali accordate».

2.35

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 4, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «ultima».

2.39

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

2.38

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, GALLONE,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.40

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 4, dopo le parole: «In caso di mancato perfezionamento» aggiungere le seguenti: «o del mancato pagamento di una rata».

2.41

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 5.

2.42

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. La definizione perfezionata sulla base di quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.43

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.»

2.44

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.»

2.0.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata irregolarità formali)

1. È ammessa la definizione delle irregolarità formali, che non abbiano comportato un minor versamento di imposte, commesse nella tenuta della contabilità, registrazioni, fatturazioni e ogni altro adempimento contabile, relativamente all'interpretazione o applicazione del *reverse charge* o delle altre norme di legge materia tributaria, relativamente ai periodi di imposta dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. La definizione è ammessa mediante pagamento di euro 150 per ogni periodo di imposta con riferimento complessivo alle imposte sui redditi e relative addizionali, ai contributi previdenziali e ritenute, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento è effettuato in due soluzioni di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 30 novembre 2019 senza interessi.

2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»

2.0.2

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.0.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato al-

la dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

2.0.4

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in

sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.

5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

2.0.5

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.

4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

2.0.6

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, GALLONE,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione, o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le rate successive alla prima ovvero le rate in corso sono definite con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.

4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

2.0.300 (già 3.0.1)

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.

4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultati dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto».

2.0.301 (già 3.33)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto».

Art. 3

3.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

«Art. 3.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

Conseguentemente sopprimere anche l'articolo 8.

3.3

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2017» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *sopprimere il comma 9;*

c) *al comma 13, lettera b), dopo le parole: «procedure esecutive» aggiungere le seguenti: «e cautelari»;*

d) *al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, il versamento delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.»;*

e) *sopprimere il comma 23;*

f) *dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«26. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 30 aprile 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

27. Con il provvedimento di cui al comma 26 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare i termini previsti dai commi 1 e 2; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

28. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

29. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

30. Si applicano i commi 16 e 17.

31. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.4

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2017», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.6 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».

3.7

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «24 ottobre 2018».

3.5

DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018»;*

b) *sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «quattordici».*

3.8

BATTISTONI, BERUTTI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018».

3.9

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 settembre 2018».

3.10

MALLEGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «versando integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o, nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo» con le seguenti: «versando integralmente entro il 31 dicembre 2019, nel numero massimo di quindici rate».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco.

3.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci rate» con le seguenti: «cinque rate».

3.13

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i tributi locali riscossi con ingiunzione di pagamento emessa direttamente dagli enti locali ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del DLGS 15/12/1997 n. 446».

Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco.

3.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere oggetto di definizione di cui al presente articolo, i debiti non perfezionati con il pagamento integrale delle somme dovute relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 21 a 25.

3.14

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1; del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali»;

b) *dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. All'articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: » e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco.

3.15

DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali certificati».

b) *dopo il comma 25, inserire il seguente:*

"25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del primo periodo sopprimere le seguenti parole": e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

3.16

SICLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «31 luglio» e «30 novembre» con le seguenti: «30 aprile» e «30 settembre».

3.17

BOTTICI, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA,
PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «di ciascun anno a decorrere dal», con le seguenti: «per l'anno»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, i debiti di cui al comma 1 possono, su indicazione del debitore, essere estinti anche versando le somme dovute nel numero massimo di venti rate consecutive di pari importo.

2-ter. Le rate previste dal comma 2-bis scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020».

3.18

MALLEGNI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.19

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, sostituire le parole: « al tasso del 2 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 5 per cento».

3.20

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, GALLONE,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «cinque giorni dalla data di conversione del presente decreto».

3.21

DE BERTOLDI

Al comma 5 sostituire la parola «venti» con la seguente: «trenta».

3.22

MALLEGNI

Al comma 6 sopprimere le parole: «e nelle more del pagamento delle somme dovute».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.23

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGNI, GALLONE,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3.24

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Sopprimere il comma 9.

*Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui
all'Elenco 1.*

3.25

DE BERTOLDI

Sopprimere il comma 9.

3.26

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo,
anche anteriormente alla definizione, sono rimborsabili nel caso le stesse sia-
no conseguenza di atti prodromici ritenuti illegittimi e annullabili».

3.27

MALLEGNI

*Al comma 9, sostituire le parole «restano definitivamente acquisite e non
sono rimborsabili» con le seguenti: «possono essere utilizzate in compensa-
zione della definizione agevolata di cui al presente articolo».*

*Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui
all'Elenco 1.*

3.28

MALLEGNI

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.29

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «della prima o unica rata» con la seguente: «integrale».

3.30

MALLEGNI

Al comma 13, lettera b) sostituire le parole: «con esito positivo» con le seguenti: «con esito positivo formalizzato con atto notarile».

3.31

MALLEGNI

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.32

PUGLIA, BOTTICI, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma precedente non trova applicazione in caso di lieve inadempimento ai sensi del comma 3, dell'articolo 15-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

3.34

MARSILIO

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.35

MARSILIO

Al comma 16, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o società fallite».

3.36

DE BERTOLDI

Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018»;*

b) *dopo la parola: «2017» aggiungere le seguenti: «e fino al 30 settembre 2018».*

3.37

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere i commi da 21 a 25.

3.200

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI

Al comma 21, sostituire le parole: «entro il termine differito al 7 dicembre 2018» con le seguenti: «entro il termine differito al 30 aprile 2019»

Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: «entro il 7 dicembre 2018» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2019»

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

3.38

DE BERTOLDI

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «7 dicembre 2018», con le seguenti: «7 gennaio 2019»;*

b) *sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattordici».*

3.39

DE SIANO, CARBONE

Al comma 21, sostituire le parole: «in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018», con le seguenti: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2018».

3.40

MALLEGNI

Sostituire il comma 24, con il seguente: «24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono esonerati dal pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3.41

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 25.

3.42

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 25, dopo le parole: «essere definiti», aggiungere le seguenti: «con l'applicazione degli interessi di mora».

3.43

GALLONE, CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO
FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli enti locali che non hanno affidato la riscossione dei tributi propri all'Agenzia delle entrate-Riscossione, bensì effettuano la riscossione in proprio, a

mezzo di società partecipata in *house providing* o attraverso i soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.44

DE BERTOLDI

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti».

3.45

LA PIETRA

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti».

3.0.5

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesi-

mi enti locali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti locali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 luglio 2019;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3».

3.0.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingionzioni)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse à seguito di

provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'única rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

3.0.3

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province; delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

3.0.4

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-IngIunzioni)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle, disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

3.0.300 (già 4.0.2)

BOTTICI, LEONE, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI, DI NICOLA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 848 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvedono, contestualmente, all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante da riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015. Resta ferma la possibilità degli enti locali di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

3.0.6

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

3.0.301 (già 10.0.1)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA,
STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

3.0.302 (già 20.0.17)

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

Art. 4

4.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» con le seguenti: «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».

4.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono automaticamente annullati», con le seguenti: «sono, previa autorizzazione dell'ente creditore, automaticamente annullati».

4.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO, D'ARIENZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono automaticamente annullati» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei tributi propri di regioni, province e comuni».

4.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenda delle entrate - Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.

1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010».

4.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenda delle entrate - Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza».

4.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO, D'ARIENZO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni».

4.8

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.9

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO, D'ARIENZO

Al comma 4, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano» inserire le seguenti: «ai tributi propri di regioni, province e comuni, nonché».

4.10

BOTTICI, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato».

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

BERNINI, CONZATTI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

sono in costante aumento gli italiani che versano in stato di difficoltà economica a causa della grave e perdurante crisi finanziaria, e che, conseguentemente, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato. In tale stato di disagio diffuso, molti operatori economici privilegiano il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e rinviando il pagamento delle imposte a momenti successivi. Purtroppo, accade sovente che questi tardino ad anivare e sopraggiunge, per contro, il fallimento delle imprese;

sui contribuenti in crisi di liquidità sono, pertanto, meccanicamente ammassati ruoli esattoriali tali da travolgerli senza alcuna possibilità di riscatto;

i diversi provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni in materia di rateizzazione del debito non hanno risolto totalmente i problemi dei numerosi cittadini che hanno problemi con il fisco, considerato che, nella maggior parte dei casi, riescono ad adempiere solo in parte al pagamento delle rate;

lo stralcio dei debiti fino a mille euro, previsto dal citato articolo 4, non è sufficiente ad affrontare in modo serio il problema della riscossione dei debiti erariali. Occorre, infatti, prevedere un meccanismo che fornisca al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre una vera e propria rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, che consenta ai contribuenti in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, che hanno debiti iscritti a ruolo, di poter definire a saldo e stralcio l'intero debito del contri-

buate per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il pagamento in percentuale ridotta dell'importo dovuto con stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

EMENDAMENTI

4.0.1

BERNINI, CONZATTI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, SCIASCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previ-

denza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

5. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

6. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

8. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

9. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 6,7 e 8, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 6,7 e 8, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

11. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Art. 5

5.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Reintroduzione della TASI per le abitazioni con valori di mercato più alti*). - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.'";

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*), è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

5.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità».

5.4

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».

5.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

5.6

SICLARI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2019», «31 luglio» e «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre 2019», «31 marzo» e «30 giugno».

5.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti».

Art. 6

6.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

6.2

VITALI, CONZATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Definizione agevolata delle controversie tributarie*) - 1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1, sono versate entro il 31 dicembre 2018 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legati calcolati dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente decreto-legge:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 giugno 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributò ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

c) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/ 335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 30 giugno 2018, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° luglio 2018, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d*);

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudicato interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata;

h) gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 dicembre 2018, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1 si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente decreto-legge sono sospese fino al 31 dicembre 2019; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente decreto-legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui al presente decreto-legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente decreto-legge sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2019, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi del presente articolo riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2020, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2019, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 16 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 17 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2019. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi del presente decreto-legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 16, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

6.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6 - (*Aliquota Ires*) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.

2. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica"».

6.4

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,» *con le seguenti:* «aventi ad oggetto tributi erariali,»;

b) *al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole:* «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» *aggiungere le seguenti:* «, considerando solo gli importi ancora in contestazione»;

c) *al comma 2, nell'alea, sostituire le parole:* «dell'Agenzia delle entrate» *con le seguenti:* «dell'ente impositore»;

d) *al comma 2, nell'alea, dopo le parole:* «In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di» *aggiungere le seguenti:* «pendenza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di»;

e) al comma 2, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti: «a) della metà del valore della controversia in caso di pendenza nel primo grado di giudizio; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.».

6.5

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali».

6.6

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali».

6.7

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di un importo pari al valore della controversia» con le seguenti: «di un importo pari al 50 per cento del valore della controversia».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.8

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il valore della controversia, ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

6.9

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel secondo grado e di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate nei primi due gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto, e successive modificazioni».

6.10

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».

6.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 2.

6.12 (testo 2)

SCIASCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;

d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;

e) aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere *0a*), *a*), *b*), *c*) e *d*) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate"».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.13

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 2:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) della metà del valore della controversia; qualora questa sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;

d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;

e) aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere 0a), a), b), c) e d) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate"».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

6.14

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

«a) del 25 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 12,50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronuncia di primo grado;

b) del 75 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronuncia di secondo grado».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.15

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «il 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole: «di un quinto» con le seguenti: «il 10 per cento».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.16

SICLARI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di un quinto del valore della controversia» con le seguenti: «di un ventesimo del valore della controversia».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

6.17

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un decimo».

6.18

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il cinquanta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

6.19

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento» e le parole: «quaranta per cento» con le seguenti: «trenta per cento».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.20

BOTTICI, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i processi che si sono conclusi con una pronuncia definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione può avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, qualora per le medesime somme non sia possibile avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 3».

6.21

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 6, sostituire le parole: «o della prima rata entro il 31 maggio 2019» con le seguenti: «o dell'ultima rata».

6.22

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

6.23

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

6.24

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle rate di cui al comma 6, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti».

6.26

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata» e aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di pagamento rateale, il processo resta sospeso fino alla data del versamento dell'ultima rata».

6.27

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 11, sostituire le parole: «31 luglio 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».

6.28

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma 11 sono sospesi fino alla data del versamento dell'ultima rata».

6.29

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

All'articolo 9, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

6.30

DE BERTOLDI

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: «od un suo ente strumentale».

6.31

CONZATTI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo ente strumentale».

6.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti».

Art. 7

7.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» *con le seguenti:* «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI, possono avvalersi»;

b) *alla lettera a) sopprimere le parole da:* «versando un importo» *fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera b), sopprimere le parole:* «con il versamento» *fino alla fine della lettera.*

7.3

PICHETTO FRATIN, SCHIFANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguen-

te preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

1-*bis*. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per un importo pari a 500 mila euro.

7.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre il 15 per cento di quanto dichiarato».

7.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 1, comporta il pagamento della differenza tra l'imposta versata in relazione al minor imponibile dichiarato e l'imposta complessivamente dovuta calcolata tenendo conto delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta a cui fa riferimento la dichiarazione originaria e del maggior imponibile integrato».

7.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 2.

7.7

SICLARI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati», con le seguenti: «5 per cento del valore della lite, senza sanzioni ed interessi»

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

7.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, sostituire le parole: «superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata», con le seguenti: «superiori a complessivi 30.000 euro per l'insieme delle imposte Ires e Irap, accertate o contestate».

7.9

TESTOR, GIRO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».

Conseguentemente:

- Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi a favore delle bande musicali riconosciute».

- Aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1

7.300 (già 25.0.34)

IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».

Art. 8

8.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

8.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, alla voce: "Ministero dell'economia e delle finanze" - missione Diritti sociali, politiche so-

ciali e famiglia, sopprimere la riduzione al programma "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali".

8.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

8.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

8.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

8.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

8.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un importo pari al 5 per cento».

8.10

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 5, sostituire le parole: «della prima rata» con le seguenti: «dell'ultima rata».

8.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 8, sostituire le parole: «centoventi rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».

8.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 8, sostituire le parole: «di sei rate, anche non consecutive,» con le seguenti: «di una rata».

8.0.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è abrogato.

2. Conseguentemente, all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) *ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";*

b) *al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";*

c) *al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis";*

d) *al comma 5-bis, le parole: "sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "sostanze liquide di cui al comma 1-bis», e le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-bis"».*

3. All'articolo 62-*quater*, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) *le parole: «i prodotti da inalazione senza combustione» sono precedute dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023»;*

b) *le parole: «o meno» sono soppresse;*

c) *le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «cinque per cento»;*

d) *il periodo da: «Dalla data di entrata in vigore» a: «previsto dal medesimo comma» è abrogato.*

e) *è aggiunto infine il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale».*

4. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6:

a) *dopo le parole: «a distanza» è inserita la parola: «transfrontaliera»;*

b) *dopo le parole*: «sostanze liquide, contenenti», *sono soppresse le parole*: «o meno»;

c) *alla fine del comma è inserito il seguente periodo*: «La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-*bis* effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2 del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione».

5. L'articolo 21, comma 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 è abrogato;

6. All'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole: «sigarette elettroniche», ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: «o contenitori di liquido di ricarica».

7. Alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 50-*bis* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «in difetto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2 del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione»

8. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.

9. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».

10. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due esercizi successivi, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

11. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 10 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

12. Le imprese indicate al comma 11 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 10 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle di-

sposizioni di cui ai commi 10 e 11 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

13. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, pari a euro 70.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che si intende conseguentemente rideterminata;

b) quanto 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.300 (già 25.0.1)

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019".

Consequentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco.

8.0.301 (già 25.0.2)

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

8.0.302 (già 25.0.200)

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

1. All'art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

Art. 9

9.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere l'articolo.

9.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 1.

9.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione dell'imponibile totale è ammesso, nel limite di 500.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 500.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 500.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro».

9.5

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le di-

chiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché a regolarizzare le scritture contabili».

9.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «31 maggio 2019 i contribuenti» inserire le seguenti: «con l'esclusione di coloro che hanno già usufruito delle misure di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2003, n. 289».

9.7

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «presentate entro il 31 ottobre 2017» con le seguenti: «il cui termine di presentazione è scaduto entro il 31 ottobre 2017 e siano state regolarmente presentate anche se nei novanta giorni successivi alla loro specifica scadenza».

9.8

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, delle ritenute».

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Fino al 31 maggio 2019 i sostituti d'imposta possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle ritenute, sino a 20.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta».

9.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo ai fini delle imposte di cui al precedente periodo» con le seguenti: «nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa di cui al precedente periodo».

9.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole da: «In caso di» fino a: «senza debito d'imposta» con le seguenti: «Nei casi in cui sia stata originariamente presentata una dichiarazione con un imponibile inferiore a 30.000 euro, nonché nei casi di dichiarazione senza debito d'imposta» e le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «3.000 euro».*

9.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «3.000 euro».*

9.13 (testo 2)

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI

Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «di 100.000 euro» inserire le seguenti: «per singola imposta» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta».

9.14

DE BERTOLDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «100.000 euro», inserire le seguenti: «per singola imposta».

9.10

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 1:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato»;*

b) *al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000» con le seguenti: «150.000».*

9.15

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato».

9.16

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta.»;

b) *al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Ai fini delle ritenute, i limiti di cui al secondo periodo sono considerati autonomamente rispetto agli imponibili oggetto di integrazione ai fini degli altri tributi e contributi.»;

c) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili, il perfezionamento della procedura di cui al presente articolo da parte delle società da essi partecipate esplica effetti anche sul maggiore imponibile conseguentemente attribuito per trasparenza ai soci, senza alcun ulteriore obbligo di versamento di somme da parte di questi ultimi.»;

d) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:* «per il tributo e per il periodo d'imposta in relazione al quale il contribuente, essendone obbligato, non ha validamente presentato la dichiarazione.»;

e) *al comma 7, sopprimere la lettera b)*

f) *al comma 8, le parole:* «, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate»;

g) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Se il contribuente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo, egli può correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, del-

le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta sul valore aggiunto, presentando le dichiarazioni integrative entro il 31 maggio 2019. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La definizione di cui al presente comma si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o dell'ultima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 1».

9.17

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta».

9.61 (già em. 1.24)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la definizione agevolata delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo deve essere versato un importo pari al 10 per cento della sanzione minima prevista per ciascuna violazione, entro il 31 maggio 2019».

9.18

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presentazione della dichiarazione integrativa speciale permette di definire anche la violazione degli obblighi di segnalazione da effettuarsi in dichiarazione».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

9.19

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sopprimere il comma 2.

9.20

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'integrazione degli imponibili di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 31 luglio 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi. Per l'integrazione degli imponibili soggetti a tassazione separata, l'imposta deve essere calcolata in base all'aliquota media del biennio precedente».

9.21

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 1, comporta il pagamento della differenza tra l'imposta versata dal contribuente in relazio-

ne al minor imponibile dichiarato e l'imposta complessivamente dovuta dallo stesso calcolata tenendo conto delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta a cui fa riferimento la dichiarazione originaria e del maggior imponibile integrato».

9.22

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, dopo le parole: «anno di imposta», inserire le seguenti: «e nel limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa».

9.23

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un'imposta determinata applicando sul maggiore imponibile Irpef o Ires un'aliquota pari a quella applicata originariamente, in ciascun periodo d'imposta, sui medesimi redditi».

9.24

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «sul maggior imponibile Irpef o Ires un'aliquota pari al 20 per cento», con le seguenti: «sul maggiore imponibile Irpef un'aliquota pari al 23 per cento e sul maggiore imponibile Ires un'aliquota pari al 24 per cento».

9.25

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sull'imponibile soggetto a ritenute un'aliquota pari al 40 per cento».*

9.26

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le seguenti: «pari al 40 per cento».

9.27

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) l'aliquota ordinaria per l'imposta sul valore aggiunto».

9.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti».

9.29

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «inviare una dichiarazione integrativa speciale», inserire le seguenti: «entro il 31 maggio 2019».

9.30

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per uno o più periodi d'imposta», inserire le seguenti: «escluso quello in corso,».

9.31

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in quattro rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata».

9.32

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «senza avvalersi» con la seguente: «avvalendosi».

9.33

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, GALLONE, MALLEGNI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «senza avvalersi» con le seguenti: «potendosi avvalere».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

9.34

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «quattro rate semestrali».

9.35

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «30 settembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2019».

9.36

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o dal momento del versamento dell'ultima rata».

9.37

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate semestrali».

9.38

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ridotta della metà in caso di versamento eseguito entro trenta giorni successivi alla scadenza medesima».

9.39

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le perdite di cui al periodo precedente, non utilizzate a scomputo, potranno essere riportate ai sensi dell'articolo 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

9.40

BOTTICI, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, PUGLIA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo. La procedura non è esperibile, altresì, per gli importi relativi all'anno di imposta, compreso tra il 2013 e il 2016, per il quale il contribuente, pur essendone obbligato, non ha presentato la dichiarazione fiscale».

9.41

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 7, secondo periodo sopprimere le parole: «non è esperibile» con le seguenti: «è esperibile secondo le seguenti modalità».

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016» con le seguenti: «più di due modelli di dichiarazione fiscale nei periodi d'imposta dal 2013 al 2016, non potrà esperire la definizione di cui al presente articolo. Resta inteso che i modelli dichiarativi non presentati non potranno in ogni caso essere definiti ai sensi del presente articolo».

9.42

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) relativamente al periodo d'imposta per cui il contribuente, pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali».

9.43

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legge: il contribuente sia a formale conoscenza di accessi ispezioni, verifiche, inviti o questionari; al contribuente sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini dei tributi di cui al comma 1, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16, nonché in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge; il contribuente sia a conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo per violazione di norme tributarie;

c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti relativi ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi dal contribuente per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria».

9.44

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, la definizione potrà essere esperita secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente decreto».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

9.45

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «La dichiarazione integrativa speciale presentata dalle società di cui all'articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende presentata anche da parte dei soci».

9.46

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI

Al comma 8, sostituire le parole: «redditi di partecipazione» con le seguenti: «redditi di cui all'articolo 6 del TUIR,».

9.47

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «La procedura non può essere esperita, altresì, dai contribuenti per l'emersione di redditi e imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte e non inseriti nelle dichiarazioni fiscali per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento».

9.48

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 9.

9.49

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI,
PUGLIA

Sopprimere il comma 9.

9.50

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 9, sopprimere le parole: «o denaro contante».

9.51

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 9, sopprimere le parole: «provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

9.52

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 9, sostituire le parole: «da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,» con le seguenti: «da qualsiasi reato di natura tributaria e non».

9.53

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le dichiarazioni integrative non produrranno effetti ai fini dell'attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto di integrazione qualora dalle medesime attività emergesse una diversa base imponibile annua dei tributi di cui al comma 1, non esposta nella dichiarazione medesima».

9.54

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente i dati e le informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento delle fattispecie penali di cui agli articoli 2621, 2622, 2623 e 2624 del codice civile».

9.55

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, D'ARIENZO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti è disciplinata, altresì, l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale tramite utilizzo del quadro RW dei modelli relativi alle dichiarazioni per redditi e imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte».

9.56

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

9.57

D'ARIENZO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 12, sostituire le parole: «Le somme», *con le seguenti:* «L'ottantacinque per cento delle somme».

Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «11 restante dieci per cento delle somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono al fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Il restante 5 per cento delle som-

me versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a, affluiscono al fondo di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113».

9.58

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 3 e da 5 a 9 del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 ° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogati di tre anni».

9.59

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Fatto salvo il recupero dell'imposta, in caso di successivo accertamento di maggiori imponibili, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni e di pene pecuniarie fino a quattro volte l'integrato».

9.60

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le entrate di cui al comma 12 sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia».

9.0.1

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente - Legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

9.0.2

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contraddittorio endoprocedimentale)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

Art. 12-bis.

(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 Dpr 600/1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 Dpr 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 Dpr 131/1986, 13 D.lgs. 347/90, 34 e 35 D.lgs. 346/90 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente».

9.0.4

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

1. "Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».

9.0.5

MANGIALAVORI, CONZATTI, SCIASCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti

delle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 9-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-*quater*. - *(Compensazione di somme iscritte a ruolo)*. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Su istanza dei titolari di cui al comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 4, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto del

credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui al comma 4 del presente articolo.

8. La sospensione di cui al comma 7 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 4 del presente articolo.

Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco I.

9.0.6

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 182-ter del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

L'articolo 182-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 182-ter. 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo

al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda [...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo

182-*bis*, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e deve essere resa da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), nominato dal presidente del tribunale competente, all'interno di un'apposita sezione del registro dei revisori legali tenuto presso il MEF; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La mancata adesione alla proposta, su parere conforme della competente direzione regionale, è espressa con atto motivato dell'ufficio impugnabile ex art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nelle more della pronuncia della Commissione Tributaria, sono sospese le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva dei crediti tributari nei confronti del debitore.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie."».

9.0.300 (già 25.0.25)

DELL'OLIO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI,
PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento dei crediti tributari)

1. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma,

1) dopo le parole: "dalle agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e dagli enti locali territoriali";

2) dopo le parole: "a quelli delle agenzie" sono inserite le seguenti: ", degli enti locali territoriali";

b) al sesto comma, dopo le parole: "alle Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", agli enti locali territoriali"».

9.0.301 (già 25.0.26)

BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI,
PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati

al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta di transazione è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio entro 120 giorni dalla domanda del debitore. Il termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni per una sola volta e per pratiche di particolare e comprovata complessità. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La proposta presentata dal debitore sospende ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente sino alla scadenza del termine accordato, decorso il quale, in assenza di espresso diniego, la proposta si intende accettata."».

9.0.7

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di sanzioni per assegni
senza clausola di trasferibilità)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, all'articolo 63, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 49 è punita con la sanzione amministrativa fissa pari a 100 euro, se l'assegno bancario o postale ha un importo non superiore a 2.000 euro e ricorrono le circostanze di minore gravità della violazione accertate ai sensi dell'articolo 67"».

2. La disposizione di cui la comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9.0.8

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Definizione controversie relative a sanzioni

premio speciale bovini maschi)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione civile in cui è parte il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali pendenti in ogni-stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, relative alle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 898/1986 per il presunto indebito percepimento del premio speciale bovini maschi e del pagamento per l'estensivizzazione di cui agli articoli 4 e 13 del reg. (CE) n. 1254/99 per le campagne agrarie dal 2000 compreso al 2005 compreso, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, senza il pagamento di dette sanzioni».

9.0.9

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Definizione detassazione impianti di produzione

di energia da fonte rinnovabile)

1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000 può essere definita con la rinuncia al 15% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 d.p.r. 322/1998) con restituzione della quota di beneficio fruito.

2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, il riconoscimento delle eventuali perdite residue da riportare in dichiarazione.

3. La rinuncia determina inoltre la compatibilità della detassazione ambientale operata con la tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010, dal d.m. 5 maggio 2011 e dal d.m. 5 luglio 2012.

4. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/2020, il 30/09/2020».

9.0.10

GIACOBBE, GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di indebito percepimento di trattamenti pensionistici di soggetti residenti all'estero)

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2017, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2017, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro.

2. Qualora i soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 abbiano percepito, nell'anno 2017, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito.

3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo».

9.0.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)* procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006».

9.0.3

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Conseguentemente, al comma 2, alla lettera a) dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».

9.0.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-decies, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 9-quater, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati enti.

Art. 9-ter.

(Versamento diretto delle entrate degli enti)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "spontaneo" è abolita;

b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per controllarne i flussi, Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997". I contratti in corso alta data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ul-

timo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.

2. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 9-quater.

(Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale)

1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del decreto stesso.

2. L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

4. L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto.

5. Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si ap-

plicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

Art. 9-quinquies.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-sexies* è sostituita dalla seguente:

"*gg-sexies*) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario. Il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle

more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Art. 9-sexies.

(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva)

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.

3. Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni l'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.

4. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

5. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

6. In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

10. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

11. I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001,

n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 9-septies.

(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione focale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria. In separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.

2. Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti. In fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

3. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle.

Art. 9-octies.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)

1. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art.9-novies.

(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Art.9-decies.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma *2-sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) lettera *gg-septies*) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

9.0.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 9-*bis*.

(Partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018"».

9.0.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 9-bis.

(Pagamenti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 904 è sostituito dal seguente:

"904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a cinquecento euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"».

Art. 10

10.200

MALLEGNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10

(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;

b) al comma 916, le parole: " Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, ridurre di 250 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

10.1

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Articolo 10 - (*Proroga dell'avvio della fatturazione elettronica*) - 1. All'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2019», con le seguenti: «dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10.3

DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10 - (*Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di*

premierità in caso di rispetto dei termini previgenti) - 1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

- a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
- e) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
- d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

2.1. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premierità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro".

2. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

- a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
- e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione

ne delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

10.4

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica*) - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del

presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

10.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica*) - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera h), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta».

10.2

DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art.10 - (*Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti*) - 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativa-

mente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a*);

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera *b*), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a*).

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*);

e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *e*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis* è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera *f*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis*, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;

f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera *a*) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;

h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera *b*) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *e*) del comma 1 vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1».

10.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 1 ° gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio (Sdl) si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate"».

10.201

BERARDI, SCIASCIA, CONZATTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."»

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

10.202

TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui

all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."»

10.7

GRIMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».

10.8

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».

10.9

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».

10.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».

10.15

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Per il primo semestre».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

10.11

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019».

10.12

GRIMANI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».

10.13

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».

10.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».

10.16

GASPARRI, PICETTO FRATIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «primo semestre del».

10.17

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo semestre», con le seguenti: «primo anno».

10.18

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non si applicano se la fattura» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,».

10.19

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la fattura elettronica sia emessa» inserire le seguenti: «, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,».

10.20

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI,
PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, a mezzo esclusivo del servizio gratuito di conservazione di cui all'articolo 1 del presente decreto"».

10.21

GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».

10.22

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».

10.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».

10.24

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclu-

sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SCIASCIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 11. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 comma 3, dopo le parole: "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi" sono inserite le seguenti: "di importo complessivo superiore a 10.000 euro"».

10.0.3

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura";

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo"».

Art. 11

11.1

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:

a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;

b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo"».

11.2

GRIMANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA

che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:

a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;

b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo"».

11.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:

a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;

b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo"».

11.4

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:

a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;

b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo"».

11.5

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100."».

11.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

11.7

GRIMANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

11.8

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

11.9

DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito

dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

11.300 (già 2.23)

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. I fornitori di servizi di intermediazione online che offrono ad imprese terze la possibilità di cedere i beni di cui al precedente periodo fornendo servizi di gestione delle transazioni verso i clienti finali, agiscono in qualità di sostituto d'imposta nei confronti delle società venditrici per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i temi di cui all'articolo 64 del DPR n. 600/1973, e successive modifiche e integrazioni";

b) all'ottavo comma, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

11.10

CASTALDI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, PUGLIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* alle cessioni di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* pc e *laptop*, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazioni, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. I fornitori di servizi di intermediazione *online* che offrono ad imprese terze la possibilità di cedere i beni di cui al precedente periodo fornendo servizi di gestione delle transazioni verso i clienti finali, agiscono in qualità di sostituto d'imposta nei confronti delle

società venditrici per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni;"

b) all'ottavo comma, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

11.11

GRIMANI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;"

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;"».

11.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;"

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;"».

11.13

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;"

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;"

11.14

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.";

b) al comma 2, le parole: "1° luglio 2019." sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, aumentare del 15 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.

11.15

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «La fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6» con le seguenti:

«La fattura è emessa entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

11.16

GRIMANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

11.17

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

11.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

11.19

DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

11.20

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

11.21

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 13

13.0.1

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire", sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».

Art. 14

14.1

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

14.2

SCIASCIA, CALIENDO, PEROSINO, CONZATTI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

14.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi al operazioni effettuate nell'anno precedente».

14.4

MALLEGNI, GALLONE, CONZATTI, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

14.5

DE BERTOLDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

14.6

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.";

1-ter. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a circa 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per

la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

14.0.1

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

14.0.2

GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

14.0.3

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

14.0.4

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

14.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

14.0.300 (15.1)

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, al comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

14.0.6

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Trasmissioni telematiche - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5, comma 3, capoverso 6-bis, al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "ai professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973,"».

14.0.7

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, GASPARRI, BERARDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Trasmissioni telematiche - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

1. All'articolo 5, comma 3, capoverso 6-bis, al comma 3 del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: "ai professionisti," sono aggiunte le seguenti: "a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge 14 gennaio 2013 n. 4,"».

14.0.10

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1200 per i contribuenti, con età superiore a 60 anni, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.11

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.12

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), dopo le parole: "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni", sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".

2. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

14.0.301 (già 20.0.15)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni fiscali per i Comuni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".

2. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

14.0.200

ASTORRE, PARENTE, GRIMANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di riordino e semplificazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione nei piani E.R.P. - Disposizioni straordinarie in materia di violazione della disciplina sul prezzo massimo di cessione, a modifica ed integrazione dei commi dal 45 al 50 bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. I Comuni, su richiesta dei proprietari come individuati dal successivo comma 5, entro 180 giorni dalla domanda, previa verifica della titolarità del diritto, cedono in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute prima della approvazione della presente legge da proprietari di alloggi ubicati nelle aree che, con delibera comunale, non siano state escluse dalla possibilità di trasformazione, conservano la loro efficacia, decorrendo il termine dei centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

2. Nel caso in cui i Comuni non provvedano alla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 3 entro il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 1, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. In tale caso il richiedente potrà dare esecuzione alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con le seguenti modalità:

a) il corrispettivo di cui al comma 6 viene autoliquidato sempre ai sensi del medesimo comma e versato nelle casse comunali; la ricevuta del versamento effettuato sarà consegnata al Notaio che la allegherà all'Atto di cui alla successiva lettera b;

b) viene sottoscritto apposito Atto unilaterale predisposto dal Notaio sulla base della "Convenzione-tipo" di cui al successivo comma 3;

c) il Notaio comunica al Comune l'avvenuta stipula dell'Atto unilaterale e dell'avvenuto pagamento;

d) il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della notizia dell'avvenuta stipula dell'Atto unilaterale da parte del Notaio, dovrà verificare la regolarità e congruità dell'operazione di autoliquidazione, dandone comunicazione al richiedente; l'efficacia dell'atto unilaterale è subordinata al buon esito di tale verifica; in assenza di comunicazione da parte del Comune alla scadenza del novantesimo giorno, la verifica si intenderà andata a buon fine.

3. Tutte le convenzioni di concessione in diritto di superficie stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e quelle di cessione del diritto di proprietà vincolata stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere sostituite con la convenzione in piena proprietà di cui all'articolo 18, commi primo, secondo, quarto e quinto, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La Convenzione sostitutiva dovrà essere stipulata utilizzando lo schema della "Convenzione-tipo" di cui al comma 1 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 6.

Le Regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno approvare o adeguare le "Convenzioni-tipo", previste dal comma 1, art. 18 del DPR 380/2001.

4. Tutti i vincoli soggettivi ed oggettivi, ivi compresi quelli relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione, relativi alle convenzioni di concessione in diritto di superficie, trasformate in convenzione in piena proprietà ai sensi del precedente comma 3, decadono al momento della decorrenza del termine di venti anni a partire dalla data di stipula della originaria convenzione di concessione di diritto di superficie. Laddove il termine di venti anni sia già decorso alla presentazione della domanda di trasformazione, la decadenza di tutti i vincoli predetti si intenderà avvenuta a partire già dal momento della scadenza del termine ventennale.

5. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree non escluse dai comuni, può avvenire a seguito di richiesta, ai sensi dei commi 1 e 3, da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 6.

6. Il corrispettivo per la trasformazione delle aree in proprietà di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene. Il valore venale dell'area è determinato nella misura del 15 per cento del valore minimo dei rilevamenti della banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda di trasformazione, avendo riguardo alla tipologia "Abitazioni di tipo economico", per la microzona catastale in cui ricade l'immobile o quella più prossima, sempre alla data della domanda di trasformazione, diviso per il coefficiente di conversione convenzionale da mq a mc pari a 3,2. Il valore come sopra determinato:

- viene ulteriormente abbattuto in ragione del 20 per cento, laddove le opere di urbanizzazione primaria o secondaria non siano state completamente ultimate secondo le prescrizioni indicate nel DM 1444 del 2/4/1968;

- deve essere moltiplicato per il volume (mc) dell'intera unità edilizia risultante dalla convenzione originaria (consistenza comparto).

Dal valore del corrispettivo così determinato verranno dedotti gli oneri di concessione del diritto di superficie e di urbanizzazione, risultanti dalla medesima convenzione originaria, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stata stipulata la convenzione originaria e quello risultante alla data della domanda di trasformazione di cui al comma 1 e seguenti. L'importo così determinato viene quindi ripartito secondo i millesimi di proprietà riferiti all'unità immobiliare per la quale viene domandata la trasformazione, parametrati all'intera unità edilizia risultante dalla convenzione. Dal corrispettivo determinato a seguito del riparto millesimale di proprietà, viene dedotto quanto eventualmente già corrisposto in applicazione dei commi 9 e 10 o in applicazione del comma 3, per una precedente procedura

di trasformazione non ancora formalizzata, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di versamento e quello risultante alla data della domanda di trasformazione di cui al comma 1 e seguenti.

7. Il corrispettivo unitario dell'area determinato ai sensi del precedente comma 6 non potrà comunque essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà (oppure precedentemente trasformate in diritto di proprietà) nello stesso Piano di Zona previa rivalutazione ISTAT alla data di presentazione della richiesta di Trasformazione di cui al comma 1 e seguenti. I comuni possono prevedere ulteriori sconti, agevolazioni e dilazioni di pagamento.

8. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 6.

9. I vincoli oggettivi e soggettivi, nonché quelli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere rimossi con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato nella percentuale dell'importo risultante dall'applicazione del precedente comma 48, stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; tale percentuale non potrà comunque essere superiore al 50 per cento e, in ogni caso, dovrà essere ulteriormente ridotta in ragione del coefficiente pari a quanto risultante dividendo il numero di anni residui al ventesimo anno successivo alla stipula della Convenzione originaria, per 20 anni. Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente, con particolare riferimento all'articolo 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

10. La procedura prevista dal comma 9 si applica anche a tutte le convenzioni in Diritto di Proprietà ai sensi articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed a quelle ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, incluse quelle di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo non ancora scadute, dopo che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data della stipula della convenzione originaria. In questi casi, il corrispettivo per la rimozione di tutti i vincoli residui verrà determinato in una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 6 stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comunque non superiore al 2,5 per cento per ciascun anno residuo di durata della convenzione. Alla scadenza della convenzione tutti i vincoli decadono automaticamente.

11. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti previsti dalla normativa vigente che determinano la rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione, secondo le modalità previste dai commi 45 e ss. dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere realizzati ed attivati in relazione a tutte le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 da chiunque vi abbia interesse, il quale ne dovrà sostenere integralmente il peso economico. Sino alla scadenza del predetto termine di 120 giorni, le domande presentate da parte dei soggetti terzi debbono essere considerate in via prioritaria e prevalente rispetto alle analoghe domande già presentate da parte dei singoli proprietari degli immobili di cui al comma 47 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed ancora pendenti. Trascorso il suddetto termine di 120 giorni, gli attuali singoli proprietari degli immobili di cui al comma 47 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che li abbiano acquistati ad un corrispettivo superiore al Prezzo Massimo di Cessione, potranno fare richiesta al Comune di portare in detrazione dall'importo dovuto per la rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione, la differenza del prezzo pagato in più in sede di compravendita immobiliare rispetto a quello massimo di cessione. Solamente in questi specifici casi, il Comune, accertata la vendita ad un corrispettivo superiore al Prezzo Massimo di Cessione, potrà richiedere un importo fino a due volte il corrispettivo di trasformazione al venditore, in solido con i suoi eventuali danti causa, che a loro volta abbiano violato il Prezzo Massimo di Cessione. Il Comune, accertata la violazione del Prezzo Massimo di Cessione, entro centoventi giorni dalla richiesta del proprietario, dovrà comunicare al richiedente il riconoscimento della detrazione. In mancanza di detta comunicazione, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. La rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione secondo le modalità previste dai precedenti commi 1 e 2 si intende perfezionata a partire dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. La differenza tra il prezzo versato in sede di compravendita ed il Prezzo Massimo di Cessione non è ripetibile da parte di chi ha acquistato in violazione di tale vincolo, laddove questo sia stato rimosso, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, su iniziativa di un soggetto terzo che ne abbia sostenuto economicamente la spesa oppure in virtù della detrazione riconosciuta dal Comune.

12. Tutti i corrispettivi acquisiti dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 10 del presente articolo saranno destinati al completamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie riferite e relative alle aree indicate dal citato comma 1. Le eventuali eccedenze rimangono nella piena e libera disponibilità dei Comuni.».

Art. 15

15.2

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 3-ter è abrogato».

15.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis I soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei con ispettivi di cui al comma 1 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale esonero si applica anche nei confronti dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi».

15.0.1

BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:

"211-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono utilizzare il Sistema

d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute con le modalità di cui al comma 209."».

15.0.2

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:

"211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute."».

15.0.3

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:

"211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute."».

15.0.5 (testo 2)

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

15.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

15.0.4

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa"».

15.0.200

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti sul riciclo dei rifiuti)

1. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».

Art. 16

16.1

DE BERTOLDI

Al comma 5, sostituire le parole: «1° luglio 2019» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

vi sono stati casi di mancato riconoscimento da parte di alcuni Comuni, delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc., alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e ai coadiuvanti coltivatori diretti, ancorché il Dipartimento delle finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ne abbia riconosciuto il diritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni interpretative volte a confermare le agevolazioni in materia di IMU alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli e a sancire il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti.

EMENDAMENTI

16.0.1

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste
per gli esercenti attività agricola)*

1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

16.0.2

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste
per gli esercenti attività agricola)*

1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agri-

cola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

16.0.200

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola."

2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

16.0.201

TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tributo speciale depositato in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico di rifiuti solidi)

1. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono aggiunte le parole: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani , diversi dalle discariche"»

16.0.3

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Spese di giustizia)

1. All'articolo 157 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a ruolo, il concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "campione, l'ufficio giudiziario";

b) il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 212 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 le parole: "ad iscrizione a ruolo," sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione a mezzo funzionario unep,"

3. All'articolo 213 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione"

4. All'articolo 214 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

5. All'articolo 215 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

6. L'articolo 216 del T.U.S.G. 115/2002 è abrogato.

7. All'articolo 217 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel modello di pagamento e nel campione devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte dell'ufficio".

8. All'articolo 218 del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita con la seguente: "campione";

b) al comma 2 la parola: "ruolo" è sostituita con la seguente: "campione".

9. All'articolo 222-ter del T.U.S.G. 115/2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "notifica, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice di procedura penale, l'invito al pagamento ed il modello di pagamento, con l'espressa avvertenza che procederà alla riscossione a mezzo funzionario unep, in caso di mancato pagamento entro il termine di una mese dalla notifica".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il debitore è tenuto a depositare presso l'ufficio la ricevuta di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento".

10. L'articolo 227 del T.U.S.G. 115/2002 è abrogato.

11. All'articolo 230 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "ruolo" è sostituita dalla seguente: "campione".

12. All'articolo 248 del T.U.S.G. 115/2002 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma le parole: "ad iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione a mezzo funzionario unep"

13. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 486/1948 è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 la parola: "giudiziari" è soppressa».

16.0.4

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta"».

16.0.300 (già 20.0.31)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sedi di incardinamento del contenzioso tributario)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta"».

16.0.5

SCIASCIA, CALIENDO, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al Titolo I, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo II-bis

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Art. 16-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali ("*sex shop*"), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste a presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 16-ter.
(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 16-bis e per i tre anni successivi.

2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 16-quinquies.

3. I comuni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16-quater.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 16-ter i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 16-bis, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 16-bis, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Art. 16-quinquies.
(Procedure)

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, non-

ché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 3.

3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

Art. 16-sexies.

(Agevolazioni per i titolari di farmacie dei piccoli comuni)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 16-ter i titolari di farmacie situate nei comuni con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.

Art. 16-septies.

(Ulteriori condizioni)

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.

2. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 16-octies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico - sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 17

17.1

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 336,5 milioni di euro per il 2019, si provvede, quanto a 147 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 189,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei - Ministeri, come indicate nell'elenco 1, allegato al presente decreto.

17.2

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».

17.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».

17.4

GRIMANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».

17.5

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 dopo le parole: "strumenti tecnologici" sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto e immediato rapporto con i cessionari o committenti"».

17.6

SILERI, BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quater», sostituire le parole: «dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse» con le seguenti: «esclusivamente dall'Agenzia delle entrate e non trasferite a terzi anche per attività diverse».

17.7

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «euro 250», con le seguenti: «euro 500», e le parole: «euro 50», con le seguenti: «euro 100»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «euro 36,3 milioni», con le seguenti: «euro 72,6 milioni», e le parole: «195,5 milioni», con le seguenti: «391 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36,3 milioni di euro annui per l'anno 2019 e 195,5 milioni per il 2020 si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.8

DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «euro 250», con le seguenti: «euro 500», e le parole: «euro 50», con le seguenti: «euro 100»;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «euro 36,3 milioni», con le seguenti: «euro 72,6 milioni», e le parole: «195,5 milioni», con le seguenti: «391 milioni».*

17.9

GRIMANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «euro 250», con le seguenti: «euro 500», e le parole: «euro 50», con le seguenti: «euro 100»;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «euro 36,3 milioni», con le seguenti: «euro 72,6 milioni», e le parole: «195,5 milioni», con le seguenti: «391 milioni».*

17.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «euro 250», con le seguenti: «euro 500», e le parole: «euro 50», con le seguenti: «euro 100»;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «euro 36,3 milioni», con le seguenti: «euro 72,6 milioni», e le parole: «195,5 milioni», con le seguenti: «391 milioni».*

17.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma «6-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente:

«6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, p-bis) e s-bis) del decreto legislativo n.219/2006, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118, comma 1-bis) del decreto legislativo n. 193/2006, così come modificato dall'articolo 3 della Legge n. 167/2017 e dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 108/2018. Per l'attuazione del presente comma, il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.13

SCIASCIA, CALIENDO, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma «6-quinquies», aggiungere il seguente:

«6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software*, necessari per il controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1 p-bis) e s-bis) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione.

Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-*bis*) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 21 settembre 2018, n. 108. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri si provvede a decorrere dal 2019, mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.14

IANNONE, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6-quinquies» inserire il seguente:

«6-*sexies*. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere p-*bis*) e s-*bis*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-*bis*, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-*bis*) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della Legge n. 167 /2017 e dall'articolo 8. comma 1 della Legge n. 108/2018. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019».

17.15

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 giugno 1994,

n.357 si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.»

17.16

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In previsione dell'entrata in vigore del comma 1, lettera a), del presente articolo, e al fine di un'ulteriore semplificazione, all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "agli articoli 23 e 25", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 23, 24 comma 1 e 25"».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

SCIASCIA, CALIENDO, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

a decorrere dal 9 febbraio 2019, le farmacie pubbliche e private saranno obbligate a verificare l'autenticità di tutti i farmaci soggetti a prescrizione medica da esse dispensati;

tale data non è tassativa, in quanto l'Italia può godere di ulteriori 6 anni di deroga per l'applicazione della normativa europea sulla verifica dell'autenticità dei farmaci;

tale obbligo di legge porterà le farmacie a doversi dotare di apparecchiature informatiche, munite di un lettore di codice a barre bidimensionale (*Data Matrix*) e del relativo *software* gestionale;

si stima che le circa 19.000 farmacie pubbliche e private italiane dovranno dotarsi di circa 55.000 *scanner* a lettura ottica bidimensionale con conseguente aggiornamento degli applicativi gestionali (*software*) e che tale dotazione risulta obbligatoria, in quanto, attualmente, la lettura del codice a

barre posto sulle fustelle dei farmaci avviene esclusivamente in modalità unidimensionale (*linear barcode*);

inoltre, considerato che:

dal 1° gennaio 2019, ai sensi del nuovo articolo 118, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sarà obbligatorio l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria che prevede, per le farmacie, l'imputazione, all'interno della ricetta, del lotto e della data di scadenza già oggi automaticamente leggibili grazie al codice *data matrix* presente su tutte le confezioni di farmaci veterinari in commercio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle farmacie un'agevolazione di carattere fiscale, consistente in un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00 al fine di favorire la diffusione di attrezzature, la cui adozione è obbligatoria per ottemperare alle predette disposizioni di legge.

EMENDAMENTI

17.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 19

8 6 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

17.0.300 (già 20.0.8)

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

17.0.301 (già 20.0.9)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

17.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificato di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso».

17.0.302 (già 20.0.16)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso».

17.0.3

DE PETRIS, CIRINNÀ, BUCCARELLA, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio".

2. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 41-*quater* sono aggiunti:

"41-*quinqies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) cibo, farmaci e prodotti farmaceutici veterinari da banco e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.303 (già 14.0.9)

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) la cessione di cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari e le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Tassa sulle bibite gassose)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

17.0.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effet-

tuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

2. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

"29-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-*bis* e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti".

5. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono adeguate all'importo di mille euro.

6. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero

il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogati di tre anni».

17.0.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contrasto all'utilizzo fraudolento di attestati fittizi)

1. Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento di attestati fittizi, l'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*. - 1. È punito con la reclusione da quattro anni a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 150.000 euro, si applica la reclusione da sei mesi a due anni".

2. All'articolo 3 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" - del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, sostituire le parole: "con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" con le seguenti: "da quattro anni a otto anni"».

Art. 18

18.2

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

2-ter. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici, e predispone, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare.

2-quater. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

2-quinquies. Nel testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 188-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 188-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

1-bis. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti di cui all'articolo 73, comma 1 lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del ter-

itorio di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AI-RE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

3-bis. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e *1-bis*, con un abbattimento minimo di euro 26. 000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma *1-bis*, secondo e terzo periodo.

3-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo".

2-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"*3-bis.* Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevola-

zioni di cui al comma 3-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3-*quater*. Le agevolazioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo".

2-*septies*. Al comma 632, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 30 per cento".

2-*octies*. All'onere derivante dai commi da 2-*quinquies* a 2-*septies*, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

18.3

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di finanziare progetti filantropici con una nuova tipologia di lotteria finalizzata a sollecitare donazioni e riservata solo a soggetti dotati di elevata ricchezza, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che ne gestiscono il patrimonio, a decorrere dal 1 gennaio 2019 è istituita la "Lotteria filantropica". Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica è destinato ad alimentare i fondi delle fondazioni del terzo settore istituite con scopo filantropico, con l'eccezione di una percentuale non superiore al 5 per cento destinata a "premio".

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-*bis* prevedendo, in particolare, che al vincitore, in sostituzione della vincita in denaro, venga riconosciuto il diritto di scegliere il progetto sociale a cui destinarla, con relativo riconoscimento pubblico».

Art. 19

19.1

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 943 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sostituire le parole: "più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2018" con le parole: "più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «accisa» aggiungere la seguente: «e monopoli»

19.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici ed eliminare i contenziosi in atto, tutti gli impianti eolici con potenza fino a 200 Kw, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, di cui al bando dell'8 settembre 2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro, con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti, così come comunicata al GSE. La riammissione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che i contenziosi con il GSE vengano rinunciati dal soggetto responsabile».

19.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al n. 98, della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 370,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.619,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.451,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.283,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.334, 735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.272. 735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.417,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.559,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.610,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.628,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

19.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 294,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.543,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.375,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.207,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.258,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.196.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.341,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.483,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.534,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.552,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

ORDINE DEL GIORNO

G19.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.S. 886),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene all'articolo 19 una tabella in cui sono riportati una serie di coefficienti di defiscalizzazione dei combustibili impiegati per la cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore);

essa mira a regolamentare e determinare il coefficiente di defiscalizzazione, in caso di cogenerazione, che rappresenta convenzionalmente la quantità di combustibile da sottoporre a tassazione (accise) per produzione di energia elettrica (che ha uno scopo prevalentemente ambientale, volendo penalizzare i combustibili più inquinanti, dal momento che è già sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta, ed applicare accise anche sui combustibili impiegati per produrla comporterebbe una doppia tassazione), rimanendo la parte eccedente, qualora positiva, sottoposta a tassazione per impiego termico (in genere più sfavorevole);

in particolare, la lettera *a*) della predetta tabella prevede un coefficiente di defiscalizzazione per gli oli vegetali non modificati chimicamente dello stesso valore dei combustibili densi minerali di cui alla lettera *e*) della medesima tabella (vale a dire 0,194 kg per kWh). La relazione tecnica allegata al DF giustifica tale assunzione prendendo a riferimento la circolare 32D del 5 agosto 2008 dell'Agenzia delle dogane la quale assimila gli oli vegetali all'olio denso e quindi ne parifica il coefficiente di defiscalizzazione; della questione si è occupato recentemente anche il Comitato termotecnica italiano energia e ambiente (CTI) il quale, con la pubblicazione della norma tecnica UNI 11163:2018, in revisione della preesistente UNI/TS 11163:2009, ha evidenziato che:

- da un lato gli oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati destinati all'impiego in impianti per la produzione di energia, sono assimilabili al combustibile «BTZ olio combustibile denso» solamente per le loro caratteristiche chimico/fisiche (principalmente viscosità e punto di scor-

rimento) e per gli aspetti gestionali e logistici (ai fini della possibile intercambiabilità nello stesso bruciatore);

- dall'altro il BTZ, così come l'ATZ si differenziano sensibilmente dai combustibili citati per un diverso contenuto energetico: PCI pari a 41,9 MJ/kg per il BTZ commerciale (sebbene il valore convenzionale del BTZ sia assunto pari a 41 MJ/kg) contro valori minimi di 35 MJ/kg per un olio vegetale di Classe A. Questo ha conseguenze significative nel calcolo dei valori di consumo specifico dell'utenza (p.e. motore o cogeneratore);

in buona sostanza, esemplificando, se per produrre una certa quantità di energia si utilizza 1 kg di BTZ avente PCI convenzionale pari a 41,0 MJ/kg (9.800 kcal/kg) generando quindi una energia pari a 41,0 MJ, per produrre la stessa energia utilizzando un combustibile avente PCI minore ad esempio 37,0 MJ/kg ne serve una quantità superiore, pari al rapporto dei due PCI: $1 \cdot 41,0 / 37,0 = 1,108$ kg cioè, nell'esempio, il 10,8 per cento in più. Analogamente paragonando col gasolio il cui PCI convenzionale è di 43 MJ/kg si avrebbe un consumo maggiore del 16,2 per cento. Quindi il corretto coefficiente di defiscalizzazione per l'olio vegetale e prodotti simili sarebbe del 10,8 per cento maggiore di quello del BTZ, ovvero del 16,2 per cento maggiore del gasolio, cioè 0,216 kg per kWh;

in definitiva, come previsto alla lettera a della tabella rischia di generare un grave e illogico paradosso: non solo penalizzando gli utilizzi virtuosi del calore (cogenerazione) ed il risparmio energetico conseguente, rispetto alla mera produzione di sola energia elettrica a cui non si applica il coefficiente di defiscalizzazione, ma addirittura arrivando a tassare i bioliquidi sostenibili in misura assai più pesante degli oli minerali densi;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a rivedere i contenuti dell'articolo 19, uniformando gli stessi agli indirizzi di livello comunitario che in materia prevedono maggiori agevolazioni per le produzioni di energia rinnovabili rispetto alla produzione di energia da fonti convenzionali, e adottando disposizioni che applichino al settore una tassazione non arbitraria ma coerente a livello sistematico;

a sostenere la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili in ottica di tutela della salute pubblica e del miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche.

EMENDAMENTI

19.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 294,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.543,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.375,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.207,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.258, 735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.190.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.341, 735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.483,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.534, 735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.552,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

19.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 370,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.619,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.451,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.283,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.334, 735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.272. 735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.417, 735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.559, 735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.610, 735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.628, 735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

19.0.3

D'ALFONSO, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 4 del decreto del presidente del consiglio dei ministri, del 5 dicembre 2013, dal reddito di ciascun componente del nucleo familiare ottenuto sommando le componenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, sono escluse le prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno».

Art. 20

20.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 70-*duodecies*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. In caso di adesione al regime di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015 da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, il predetto regime si estende ob-

bligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma"».

20.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i commi da 2-bis a 2-quater sono abrogati.

2-ter. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle operazioni di fusione e trasformazione perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.3

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, primo periodo, è sostituito dal seguente:

"L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

2-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis"».

20.8

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

2-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis"».

20.4

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il termine stabilito con D.P.C.M".

20.5

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il termine stabilito con D.P.C.M"».

20.6

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "2018" sono sostituite dalle seguenti: "2020"».

20.7

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "2018" sono sostituite dalle seguenti: "2020"».

20.10

DI PIAZZA, BAGNAI, LANNUTTI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore non superiore a mille euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio».

ORDINE DEL GIORNO

G20.1

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE i requisiti di idoneità degli amministratori, noto come «*fit and proper*», sono disciplinati da un quadro regolamentare preciso ed incisivo, già operativo, e aggiornato al maggio 2018 («*Guide to fit and proper assessment-updated in May 2018 in line with the joint EBA - ESMA GL on suitability*»);

per le banche di minore rilevanza, sottoposte alla sola vigilanza di Banca d'Italia, la normativa non è invece stata aggiornata;

tenuto conto che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già predisposto e concluso una consultazione con il fine di aggiornare il quadro normativo, si rende attualmente necessario procedere in tal senso;

una mancanza di aggiornamento del quadro normativo. rischierebbe, infatti, di determinare effetti avversi in una fase nella quale, anche a seguito di noti episodi di mala gestione, è indispensabile consolidare la fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario, partendo dall'imposizione di severi requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di emanare, nel più breve tempo possibile, il decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli 26, 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

EMENDAMENTI

20.0.5

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemi di tutela istituzionale)

1. Al fine di consolidare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*";

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*:

1) la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano la maggioranza dei propri sportelli nella stessa provincia";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113(7) del Regolamento (UE) n. 575 del 2013"».

20.0.390 (già 20.9)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*.";

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, la parola: "esclusivamente", è sostituita dalla seguente: "prevalentemente", le parole: "non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe", sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa provincia abbiano la maggioranza dei propri sportelli," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di garanzia reciproca, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013"».

20.0.1

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Composizione del direttivo della capogruppo GBC)

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione siano tre, di cui due espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo."».

20.0.400 (già 25.0.23)

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in materia di riforma delle banche di credito cooperativo)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* aggiungere alla fine il seguente periodo: "o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate - IPS.";

b) all'articolo 37-*bis* al comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente:

"nei casi di gravi dissesto certificati dalla Banca d'Italia"».

20.0.201

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di costituzione del
Gruppo IVA per i Gruppi Bancari Cooperativi)*

1. Per i gruppi bancari di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'anno in cui gli stessi sono iscritti nell'albo dei gruppi bancari di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter di tale decreto legislativo, in deroga all'articolo 70-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'opzione di cui al comma 1 del predetto articolo 70-quater ha effetto dal primo giorno del secondo mese solare successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione di cui al comma 2 del predetto articolo 70-quater, a condizione che detta dichiarazione sia presentata entro il 31 agosto.».

20.0.2

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo di garanzia del credito cooperativo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito il Fondo di garanzia del credito cooperativo.

2. Al Fondo aderiscono i soggetti di cui al Titolo II, Capo V, Sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Il Fondo è considerato sistema d'indennizzo ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Con decreto, da adottare entro il 30 giugno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, provvede all'attuazione del presente articolo e definisce le contribuzioni a carico degli aderenti».

20.0.3

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'autorità governativa o assoggetta a medesimi controlli anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, Banca d'Italia, anche su segnalazione dell'autorità governativa, potrà

assumere i provvedimenti di cui al Titolo IV del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"».

20.0.4

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Limite di patrimonio netto per lo svolgimento dell'attività bancaria delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, dopo le parole: "Le banche di credito cooperativo" sono inserite le seguenti: "con un patrimonio netto inferiore a cento milioni di euro e che abbiano i seguenti requisiti: un *Common Equity Tier 1 ratio* inferiore a otto punti percentuali o a diverso limite indicato dalla Banca d'Italia, un *Net Stable Funding Ratio* inferiore a cento punti percentuali, un *Liquidity Coverage Ratio* inferiore a cento punti percentuali e un *Non-Performing Loans ratio* superiore a quindici punti percentuali."».

20.0.6

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, ROMEO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione degli Albi delle banche a carattere regionale)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) dopo il comma è inserito il seguente:

"3-bis. Le Regioni, con propria legge, istituiscono l'albo della banche a carattere regionale".

2. L'albo delle banche a carattere regionale di cui al precedente comma è istituito entro il 31 gennaio 2019. Entro il 15 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nomina un commissario per ogni singola Regione inadempiente a cui attribuire le competenze di cui al precedente periodo».

20.0.7

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

20.0.350 (già 25.0.32)

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambi-

to dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

20.0.19

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

20.0.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Aggiornamento dei tributi locali)

1. All'articolo 63, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al punto 5), dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente.", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali".

2. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera *a*): "A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

20.0.10

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera *a*): "A partire dall'anno 2019,

l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

20.0.11

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali. Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

20.0.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni fiscali per i Comuni. Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *q*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al contributo unificato il processo

già esente", sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"».

20.0.301 (già 14.0.8)

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *q*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al contributo unificato il processo già esente" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"».

20.0.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela dei crediti comunali)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche agli enti territoriali».

20.0.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)

1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».

20.0.209

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "il seguente periodo: " L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 70 per cento.".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal presente articolo, valutati in 82,6 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 82,6 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."»

20.0.210

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";

d) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "il seguente periodo: " L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento.".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di par-

te corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."»

20.0.20

SCIASCIA, DAL MAS, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Imu e Tasi - Eliminazione di obblighi dichiarativi superflui)

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) al comma 3, lettera *0a*), sono soppresse le seguenti parole: "; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) al comma *6-bis*, sono aggiunte infine le seguenti parole: "senza onere di presentazione della comunicazione al Comune."

2. All'articolo 1, comma 678, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: "senza onere di presentazione della comunicazione al Comune".

Art. 20-ter.

(Abitazioni di lusso)

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole "classificate (o classificata) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" sono sostituite con "aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" sono sostituite con "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole "di categoria catastale A/1, A/8 e A/9" sono sostituite con "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

4. Alla Tabella A, Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole "di categoria catastale A/1, A/8 e A/9" sono sostituite con "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

5. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 20-quater.

(Soppressione della comunicazione all'anagrafe tributaria degli amministratori di condominio)

1. L'obbligo di comunicazione annuale degli amministratori di condominio di cui all'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Entro il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a implementare il *software* relativo alle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2018 nel senso di far generare dallo stesso programma la certificazione sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni sostenute durante l'anno da consegnare ai condòmini.

Art. 20-quinquies.

(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)

1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"6-*ter*. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio".

2. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 11, dopo la parola "raccomandata" aggiungere "ovvero tramite apposita clausola inserita nel contratto" e inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente periodo: "L'opzione non va comunicata al conduttore in caso di rinnovo di contratto per il quale il locatore abbia già optato per la cedolare oppure in caso di contratto che, in forza della durata infrannuale, non preveda alcun aumento"».

20.0.21

SCIASCIA, DAL MAS, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Imu e Tasi - Eliminazione di obblighi dichiarativi superflui)

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) al comma 3, lettera 0a), sono soppresse le seguenti parole: "; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

b) al comma 6-bis, sono aggiunte infine le seguenti parole: "senza onere di presentazione della comunicazione al Comune".

2. All'articolo 1, comma 678, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: "senza onere di presentazione della comunicazione al Comune"».

20.0.22

SCIASCIA, DAL MAS, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abitazioni di lusso)

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: "classificate (o classificata) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", sono sostituite con: "aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", sono sostituite con: "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: "di ca-

tegoria catastale A/1, A/8 e A/9", sono sostituite con: "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

4. Alla Tabella A, Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: "di categoria catastale A/1, A/8 e A/9", sono sostituite con: "aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

20.0.206

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione della base imponibile dell'imposta municipale propria)

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera 0a) è sostituita con la seguente:

"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;»

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.23

SCIASCIA, DAL MAS, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Soppressione della comunicazione all'anagrafe tributaria degli amministratori di condominio)

1. L'obbligo di comunicazione annuale degli amministratori di condominio di cui all'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Entro il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a implementare il *software* relativo alle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2018 nel senso di far generare dallo stesso programma la certificazione sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni sostenute durante l'anno da consegnare ai condòmini».

20.0.24

SCIASCIA, DAL MAS, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)

1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio".

2. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 11, dopo la parola: "raccomandata", aggiungere: "ovvero tramite apposita clausola inserita nel contratto", e inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente periodo: "L'opzione non va comunicata al conduttore in caso di rinnovo".

vo di contratto per il quale il locatore abbia già optato per la cedolare oppure in caso di contratto che, in forza della durata infrannuale, non preveda alcun aumento"».

20.0.25

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Deducibilità del costo per i mediatori immobiliari)

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera *e*), dopo le parole: "rappresentanti di commercio", è aggiunto il seguente periodo: "e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39".

2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *b*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di rappresentanza di commercio", aggiungere le seguenti: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39";

b) all'ultima riga, dopo le parole: "rappresentanti di commercio", è aggiunto il seguente periodo: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39"».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

20.0.26

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».

20.0.27

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con

riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

20.0.28

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

20.0.29

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati se-

paratamente" sono aggiunte le seguenti: "ancorché non versate dal committente"».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.0.30

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione", sono aggiunte le seguenti: "inclusi gli immobili ed"».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 50 milioni di euro.

20.0.32

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura,

in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al primo comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

20.0.200

PESCO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifica al d.p.R 22 giugno 2007, n. 116)

1. All'articolo 3 del d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificano tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e della persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato in polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'IVASS entro il 31 marzo dell'anno successivo sui pagamenti effettuati ai beneficiari.

1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 1,2,4,5,6, verificano periodicamente tramite servizio di cooperazione infor-

matica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 2 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale titolare rapporto contrattuale e persona deceduta, l'Intermediario attiva la procedura per le comunicazioni ai legittimi eredi indicati nella dichiarazione di successione.

1-*quater*. IVASS e Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano annualmente, attraverso servizi di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3, e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 1,2,4,5,6, abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1 e 2.

1-*quinquies*. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.»"

1-*sexies*. La violazione dell'obbligo di consultazione di cui ai punti precedenti è sanzionata da IVASS e Banca d'Italia, per quanto di competenza, con sanzioni stabilite tramite proprio regolamento.»

20.0.33

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di cessione ed estromissione agevolata dei beni dei soci)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020».

20.0.34

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione di Zone economiche speciali)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei territori ubicati all'interno dei Comuni interamente e parzialmente montani, con meno di mille abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni e semplificazioni:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esenzione dal pagamento dell'aliquota del 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente i 15.000 euro;

b) ai fini dell'imposta sulle attività produttive, esenzione totale per i primi quattro anni di attività ed. esenzione dal pagamento per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella ZES di cui al comma 1, di proprietà dei soggetti di cui al presente articolo, destinati all'esercizio dell'attività economica;

d) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta, di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) riduzione del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

f) esonero totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi;

g) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta delle Regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati».

20.0.35

URSO, DE BERTOLDI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Benefici fiscali per le Zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste)

1. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al com-

ma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

2. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,".

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, nei limiti e alle medesime condizioni ivi previste, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, anche in considerazione degli svantaggi competitivi derivanti dalla prossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. La disposizione di cui al presente comma è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 5.

5. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare - nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri - le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4».

20.0.36

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».

20.0.37

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

1. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

20.0.38

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

20.0.40

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)

1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

20.0.41

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tassazione dei rifiuti prodotti dagli agriturismi)

1. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'esercizio dell'attività agrituristica"».

20.0.43

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della "raccolta di prodotti selvatici non legnosi")

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. L'articolo 1, comma 109 della legge n. 311/2004 le parole: "La cessione di tartufo" sono sostituite con le seguenti parole: "La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018,"

6. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 34-ter.

I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale".

8. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte I, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente:

"15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità *standard* di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;"

b) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) tartufi freschi o refrigerati;"

e) nella parte III, il n. 20-bis) è sostituito il seguente:

"20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in, acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;"

9. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Le minori entrate dovute alla diminuzione dell'IVA di cui al punto 6 sono compensate da un maggior gettito generato dal versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al punto 1».

20.0.44

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Equiparazione coadiuvante agricolo)

1. Ai fini fiscali si considerano equiparati ai coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari iscritti nella medesima gestione».

20.0.410 (già 25.0.29)

DE BERTOLDI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - *(Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).* - 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta

sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione, L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 6.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

20.0.45

URSO, DE BERTOLDI, IANNONE, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceto italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis)".

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

20.0.46

URSO, DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza")

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo 'Convergenza')

1. Fatte salve le disposizioni dall'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo 'Convergenza', ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-*bis*. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*".

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

20.0.47

URSO, DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza")

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo 'Convergenza')

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano - per i primi dieci periodi d'imposta - della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;

b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.».

20.0.48

URSO, DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni della Regione Sicilia)

1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni della Regione Sicilia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni della Regione Sicilia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis".

2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche introdotta dal comma

1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento dei benefici fiscali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riservati alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali - ZES».

20.0.57

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si provvede. Agli oneri derivanti dalle disposizioni nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.49

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 sostituire il seguente periodo: "è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato", con: "è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo"».

20.0.50

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica)

Dopo l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 17-quater.

(Acquisti di servizi per via telematica)

1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel ter-

ritorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario"».

20.0.55

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

20.0.51

URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Riduzione dell'aliquota IVA)

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-*bis*, dopo il n. 1-*ter*) è aggiunto il seguente:

"1-*quater*) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 4.

4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare - nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri - le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4"».

20.0.300 (già 19.6)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

3-ter. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi onteressato».

20.0.67

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.68

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 360,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.609,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.441,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.273,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.324, 735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.262. 735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.407, 735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.549, 735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.600, 735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.618, 735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

20.0.52

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI, MALLEGGNI, MASINI,
FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile".

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.56

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 4.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.58

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a cinque.

2. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

20.0.205

MALLEGNI, BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di esenzione IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai concessionari di aree demaniali".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.207

MALLEGNI, BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di esenzione IMU)

1. Le strutture turistico-balneari che hanno subito danni a causa degli straordinari eventi atmosferici del 29 ottobre 2018, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2019 e fino alla definitiva copertura del danno subito.».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.53

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Applicazione aliquota iva prevista per tutte le imprese turistiche)

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni", con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"«.

Conseguentemente dopo l'articolo 20-bis.. inserire il seguente:

«Art. 20-ter.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

20.0.360 (già 25.0.38)

MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazio-

ni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».

20.0.370 (già 26.0.7)

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota iva per imprese turistiche)

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

20.0.208

MALLEGNI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-undevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata."».

Conseguentemente, ridurre di 250 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.63

NASTRI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.

2. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione».

20.0.64

D'ARIENZO, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

20.0.202

MALLEGNI, GASPARRI, TOFFANIN, BERUTTI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020"»

2. All'articolo 1, comma 5, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "e di 60 milioni di euro nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti ", di 120 milioni di euro nell'anno 2020 e 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022."»

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022, gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.39

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Proroga credito d'imposta riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: "i periodi d'imposta 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019,";

b) al comma 5 le parole: "di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro nell'anno 2019, di 50 milioni di euro nell'anno 2020 e di 40 milioni di euro nell'anno 2021"».

20.0.203

MALLEGNI, GASPARRI, TOFFANIN, BERUTTI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 116, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019"»

Conseguentemente, ridurre di 10,8 milioni di euro per il 2019, l'importo di cui all'articolo 26, comma 1.

20.0.204

MALLEGNI, GASPARRI, TOFFANIN, BERUTTI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del DL 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" aggiungere le seguenti "e ai contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

20.0.65

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette e IVA di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e il cui volume di ricavi conseguiti nell'anno precedente non sia superiore al limite individuato dal comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le prestazioni di sponsorizzazione da esse rese non sono considerate effettuate nell'ambito dell'attività di impresa ai fini del presente articolo, sempre che queste siano direttamente correlate e finalizzate allo svolgimento delle attività sportive"».

20.0.380 (già 25.0.204)

FAZZOLARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.»

20.0.66

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto 773/1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

20.0.69

BARBONI, GALLONE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.70

BARBONI, GALLONE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite

di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.71

BARBONI, GALLONE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 21

21.0.2

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo della lettera *d*) è sostituito dal seguente: "a riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007"».

21.0.1

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. All'articolo 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma *2-bis*, è abrogato».

21.0.3

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

All'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c."».

21.0.4

GASPARRI, PICETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

All'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c."».

21.0.5

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per la corretta informazione sanitaria)

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra questi ultimi ricomprese le società di cui all'art.1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell'esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.

2. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e o le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini e o delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che ne inibisca l'uso.

3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti o delle società autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le strutture sanitarie private di cura per l'adozione i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. Per l'espletamento della nuova funzione è riconosciuta all'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni una dotazione annuale di Euro centomila.

4. Il direttore sanitario di ogni sede operativa delle strutture private di cura deve essere iscritto all'Albo territoriale della articolazione locale in cui svolge le proprie entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 3 pari a 120.000 euro per l'anno 2018, 120.000 per l'anno 2019 e 120.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 22

22.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo le parole: "nei limiti dell'importo", sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "eventuali risorse che residuino alla piena attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi"».

22.2

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fatte salve le disposizioni vigenti, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni può essere concessa su qualsiasi operazione finanziaria a favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499, incluse le operazioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni.

1-ter. La garanzia del Fondo per singole operazioni di cui al comma 1-bis può essere concessa fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti a valere sul Fondo, da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia, pari a 50 milioni di euro».

22.3

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017".

1-*ter*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

1-*quater*. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

1-*quinquies*. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale".

1-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui».

ORDINE DEL GIORNO

G22.1

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

in Italia, oltre 200 Comuni non hanno un negozio. La desertificazione commerciale è in crescita; salvare i negozi sotto casa, il commercio di prossimità, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, è una necessità sociale, culturale, economica, politico-istituzionale;

oltre 500 Comuni italiani hanno solo un esercizio commerciale, sono cioè a rischio desertificazione; l'Uncem - Unione nazionale comuni, Comunità enti montani - ha recentemente riproposto lo slogan «Compra in valle, la Montagna vivrà», per lanciare un impegno e un monito per i singoli e per le comunità;

è determinante difendere e valorizzare i negozi sotto casa, penalizzati, negli ultimi due decenni, dai supermercati e dai centri commerciali che comunque oggi rappresentano un modello inadeguato sotto il profilo economico e sociale;

nei Comuni montani, il negozio è un ancoraggio della comunità, luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, punto multifunzionale dove comprare generi alimentari, frutta, verdura, oltre a tabacchi e giornali. Esso rappresenta un luogo in cui matura la comunità;

in diverse porzioni delle Alpi e degli Appennini, è possibile rilevare le nuove scelte di giovani e non solo, che decidono di aprire imprese, negozi, avviare *start up*, *newco* e partite iva - in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, della *green economy*, dei servizi innovativi, dell'ict - credendo nel rilancio del territorio montano, luogo della «libertà» e della ricerca. Le loro storie, riprese molto spesso sui media, sono di stimolo affinché si moltiplichino le scelte di chi «ritorna» e di chi vuole fare innovazione;

servono scelte politiche chiare per la difesa dei negozi e delle botteghe di paese, ma anche una diversa consapevolezza da parte della comunità che vive su un territorio, considerato che salvare i piccoli negozi nei Comuni di montagna passa dalla nuova consapevolezza e dalle nuove scelte culturali di chi vive e frequenta la montagna: no al panino e all'acqua minerale porta-

ta da casa, sì all'acquisto nella bottega prima dell'escursione o della giornata sulla neve;

occorre individuare misure fiscali vantaggiose e differenziate, peculiari, per esercizi commerciali e imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese e della Regione, così da compensare il naturale svantaggio geografico e territoriale, colmando un *gap* che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, con nuovo abbandono dei territori e aumento della povertà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

individuare sgravi fiscali e minor carico burocratico per chi possiede negozi in Comuni montani o in Comuni sotto i mille abitanti;

adottare misure volte ad individuare, per le zone montane, per le piccole e medie imprese e per gli esercizi commerciali un'aliquota unica e fissa, progressiva a seconda dell'imponibile e del grado di marginalità del Comune dove è collocata e «Zone economiche speciali montane» da avviare nei Comuni ad alta marginalità socio-economica;

favorire tutte le azioni possibili di *marketing* territoriale individuate dalle Comunità montane e dalle Unioni montane, volte a promuovere nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità dei piccoli Comuni, come già promossi in passato dal Ministero degli affari regionali e dalle Regioni.

EMENDAMENTI

22.0.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica)

1. Le transazioni; di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione di AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

22.0.300 (già 25.0.3)

SILERI, BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI,
LANNUTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica)

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione di AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

22.0.2

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)

1. All'articolo 5 del "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *d)* aggiungere in fine le seguenti parole: "le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi";

b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: "o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2"».

Art. 23

23.1

DE PETRIS, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 1.

23.2

DE BERTOLDI, IANNONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 26 comma 3, lettera m),».

Conseguentemente, all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alinea, dopo i numeri: «21, 22,» inserire il seguente: «23,» e sostituire le parole: «pari a 1.323.000.000 euro» con le seguenti: «pari a 1.333.400.000 euro»;*

b) *al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «300 milioni di euro» ovunque ricorrano con le seguenti: «310,4 milioni di euro».*

23.4

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RONZULLI, CAUSIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della

concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

3-ter. Con l'opzione di cui al comma *3-bis* i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi *3-bis* e *3-ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».

23.5

URSO, IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

3-ter. Con l'opzione di cui al comma *3-bis* i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3-*quater*. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».

23.0.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di circolazione)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'accertamento della violazione di cui al comma precedente, nei soli casi di reiterazione, conseguono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per sessanta giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 218.";

c) al comma 3, le parole: "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto", ovunque esse ricorrano».

Conseguentemente, alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente capoverso:

Norma violata	Punti;
Articolo 193	5.

23.0.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

Art. 23-ter.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 23-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Le predette

risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

23.0.2

GASPARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

23.0.3

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote

di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

23.0.200

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»

23.0.300 (già 20.0.42)

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 24

24.0.1

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, comma 8, sostituire le parole: "nei confronti degli enti di cui al comma 1" con le seguenti: "nei confronti degli enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

24.0.2

GARAVINI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *e)* è aggiunto il seguente periodo: "Il comune sulla base dello stesso regolamento citato nel precedente paragrafo prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE che non siano locate o date in comodato d'uso".

2. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente: "Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od

usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso"».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «390,335 milioni di euro» con le seguenti: «380,335 milioni di euro».

Art. 25

25.1

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 1, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2019 che si vanno ad aggiungere alle».

Conseguentemente, All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «390,335 milioni di euro» con le seguenti: «340,335 milioni di euro».

ORDINI DEL GIORNO

G25.1

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premessi che:

nel mese di ottobre 2018 eccezionali avversità atmosferiche, con abbondanti precipitazioni, hanno colpito duramente il territorio di varie regioni del Paese creando innumerevoli danni alle colture, alle infrastrutture viarie e di comunicazione, alle aziende e, purtroppo, provocando anche perdite di vite umane;

sarebbe auspicabile un intervento straordinario dello Stato per far fronte ai danni provocati da tali eccezionali eventi meteorologici e, pertanto, dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale,

impegna il Governo:

considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, a valutare l'opportunità, di adottare gli opportuni provvedimenti e appropriati interventi di sostegno, in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese, ivi comprese le aziende agricole, e degli altri soggetti e attività economiche e produttive che hanno segnalato danni provocati dalle avversità atmosferiche che hanno interessato le molte regioni del Paese nelle ultime settimane.

G25.2

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Il Senato,

premesso che:

le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle agricole, vengono spesso danneggiate gravemente da eventi atmosferici imprevisti, così come accaduto nei territori della Regione Puglia in conseguenza alle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018;

è assolutamente apprezzabile un impegno tempestivo con interventi urgenti finalizzati al sostegno della popolazione e alla ripresa economica dei territori che vengono coinvolti in eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni opportuna iniziativa per il sostegno del settore produttivo agricolo della regione Puglia, che sta vivendo una grave crisi congiunturale attraverso un intervento normativo che consenta di superare gli attuali limiti, stabiliti per legge, che non rendono possibile attivare gli urgenti interventi compensativi a valere sul fondo di solidarietà nazionale.

EMENDAMENTI

25.0.12

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Completamento Ricostruzione Sisma 2012 Agricoltura e Agroindustria)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-*bis*, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato."».

25.0.13

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato"».

25.0.16 (testo 2)

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

2. L'articolo 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese *una tantum* strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui

al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato".

4. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

8. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

9. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

10. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

«01-*bis*. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

25.0.5

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. L'articolo 1 comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

25.0.4

IORI, MARINO, PARRINI, MALPEZZI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi"».

25.0.6

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per il finanziamento pluriennale del CNAO per il 2018)

1. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 le parole: "accantonata per l'anno 2017" sono sostituite con: "accantonata per gli anni 2017 e 2018" e dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale per il 2017" sono aggiunte "e per 2018"».

25.0.7

CAMPAGNA, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, ROMAGNOLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela)

1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.».

25.0.8

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 inserire i seguenti:

"Art. 641-bis.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

Art. 641-ter.

1. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno.

Art. 641-quater.

1. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo della Tassa dei rifiuti (ora Tari) delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti giudiziari, amministrativi ed esecutivi pendenti alla data del 23 ottobre 2018 concernenti il pagamento di detti tributi, sanzioni, imposte e oneri accessori, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a*) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute, *b*) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle

somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

Art. 641-quinquies.

1. La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a*) o di quelle di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione del contenzioso con le predette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi o esecutivi di riscossione nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti."».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.300 (già 20.0.59)

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«25-bis.

(Tari degli stabilimenti balneari)

1. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 inserire i seguenti:

"641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 20-bis inserire il seguente:

«Art. 20-ter.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

25.0.9

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 inserire i seguenti:

"Art. 641-bis.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

Art. 641-ter.

1. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede

mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.10

MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:

"Art. 641-bis.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

Art 641-ter.

1. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

25.0.14

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

25.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga in materia di riconoscimento degli straordinari del personale degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020»;

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

25.0.18

MONTANI, SAVIANE, ROMEO, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, BRUZZONE, RUFA,
DE VECCHIS, BONFRISCO, FUSCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Concessioni demaniali calamitate)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i termini di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, siti su aree colpite o distrutte dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre del 2018, sono prorogati sino al 31 dicembre 2045».

25.0.17

BERNINI, AIMI, BARBONI, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759 1. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

25.0.19

DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionali, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge-24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2019-2020, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2019-2020, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti

i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

25.0.20

IANNONE, DE BERTOLDI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso"».

25.0.21

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

"Art. 17-quardecies.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rotta-

mazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo si provvede mediante, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro"».

25.0.22

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.24

CONZATTI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986)

1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

25.0.27

MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 35, comma 1, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

25.0.302 (già 20.0.61)

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

25.0.370 (già 26.0.5)

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. All'articolo 35, 1 comma del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre

2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

25.0.28

MARSILIO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - aggiungere, in fine, il seguente comma:

"La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

25.0.303 (già 20.0.62)

MARTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.it.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

25.0.304 (già 26.0.6)

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di conguaglio del canone di concessione)

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio".

25.0.30

CATALFO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, ROMAGNOLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)

1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANP AL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

e con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per politiche migratorie, per l'ammontare di sette milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma 4.1 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate", nell'ambito della missione 4 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie».

25.0.31

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.

2. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sono perfezionate esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi».

25.0.33

IORI, PARRINI, MALPEZZI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Gli Educatori socio-pedagogici, con Laurea L-19 - Facoltà di Scienze della Formazione, che già operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, possono svolgere la loro professione anche in tutti i servizi e presidi socio-sanitari e della salute».

25.0.35

MALLEGNI, DAMIANI, GASPARRI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di occupazione e sviluppo di imprese balneari)

1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.

2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.

4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili».

25.0.202

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In osservanza di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3-*septies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio e i comuni costieri verificano e certificano la disponibilità della risorsa demaniale marittima al fine di programmare nuove iniziative imprenditoriali su aree disponibili in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE. Allo scopo di tutelare il legittimo affidamento e garantire la continuità aziendale delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2006, è riconosciuta una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni.».

25.0.203

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni generali in materia di accesso ed esercizio delle attività)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta in fine la seguente: "f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per le seguenti attività: stabilimenti balneari e gestione di strutture turistico-ricettive."

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.»

25.0.201

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BARBONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, lettera b), il punto 2.1) è abrogato.».

25.0.301 (già 20.0.60)

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«25-bis.

(Tutela delle imprese balneari nei confronti della direttiva Bolkestein)

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro

o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano».

25.0.36

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano».

25.0.37

MARSILIO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese bal-

neari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano».

25.0.39

CATALFO, PUGLIA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

25.0.40

DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni finanziarie per le aziende pugliesi vittime di gelate eccezionali)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto le-

gislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 26

26.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica» *con le seguenti:* «Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

26.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica» *con le seguenti:* «Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un

eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».

26.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI, VATTUONE

Al comma 2, sostituire le parole: «Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica» *con le seguenti:* «Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate per accelerare gli interventi nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi, con priorità per gli interventi a sostegno dei cittadini e delle imprese, per il rilancio economico del Porto e la messa in sicurezza ambientale della città».

26.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le predette risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica» *con le seguenti:* «Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono attribuite al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico».

26.6

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

a) *sopprimere la missione 7 Competitività e sviluppo delle imprese (11) - 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8), con i relativi importi;*

b) *alla missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 10.000.

26.7

FEDELI

All'Elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

a) *sopprimere la missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, con i relativi importi;*

b) *alla missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 50.000.

26.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero dello sviluppo economico, con i relativi importi:*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 9.000.

26.9

PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 24.034.

26.10

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero della Giustizia, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 11,000.

26.11

VERDUCCI

All'Elenco 1, ovunque ricorra, sopprimere la voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con i relativi importi.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:

2018: + 29.000.

26.12

IORI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 29.000.

26.13

GIACOBBE, GARAVINI

All'Elenco 1, ovunque ricorra, sopprimere la voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con i relativi importi.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:

2018: + 7.650.

26.14

PARRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero dell'interno, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 17.222.

26.15

MARGIOTTA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, ASTORRE, D'ARIENZO

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 2.000.

26.16

FERRAZZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'Elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sopprimere, ovunque ricorra, la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i relativi importi;*

b) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.3 Fondi di riserva e speciali (2), apportare le seguenti variazioni:*

2018: + 4.000.

26.0.1

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo)

All'articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione - sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante"».

26.0.300 (già 20.0.54)

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscossione dei canoni pertinenziali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le parole: "e amministrativi", dopo la parola: "data" sostituire le parole: "del 30 settembre 2013", con le parole: "del 23 ottobre 2018", e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni", aggiungere la virgola e le parole: "imposte accessorie", nonchè al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la parola: "2019".

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonchè sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».

Conseguentemente dopo l'articolo 20-bis inserire il seguente:

«Art. 20-ter.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonchè a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

26.0.2

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei canoni e dei procedimenti amministrativi verso le imprese turistiche)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le seguenti: "e amministrativi", dopo la parola: "data" sostituire le parole: "del 30 settembre 2013" con le seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole: "imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2019".

Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».

26.0.350 (già 25.0.11)

MARSILIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le parole: "e amministrativi";

2) dopo la parola: "data" sostituire le parole: "del 30 settembre 2013" con le seguenti: "del 23 ottobre 2018";

3) dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere le seguenti: ", imposte accessorie;

b) al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la parola: "2019".

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b)* punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».

26.0.3

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN,
TOFFANIN, MODENA, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di facile e difficile sgombero di strutture balneari)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

26.0.4

GASPARRI, DAMIANI, MALLEGGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN,
TOFFANIN, MODENA, GIRO, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di destagionalizzazione)

1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».

26.0.8

CONZATTI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

26.0.9

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

26.0.320 (già 25.0.41)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
